



PROVINCIA DI VICENZA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 C.F. e P. IVA 00496080243

RISPOSTA ALLE F.A.Q. - Quesiti aggiornati al 27/08/2018

relative alla Procedura aperta svolta dalla S.U.A. della Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza avente ad oggetto:

“Servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario nell’ambito del progetto SPRAR”

CIG [752168961E]

RETTIFICA GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTO 10 DEL DISCIPLINARE DI GARA

La griglia di attribuzione del coefficiente numerico per quanto riguarda la valutazione dell’offerta tecnica al punto 10 del disciplinare di gara viene così rettificata:

Valutazione espressa	Giudizio corrispondente	Coefficiente numerico
Non giudicabile	Non giudicabile	0,00
Insufficiente	Insufficiente	0,10
Non del tutto sufficiente	Non del tutto sufficiente	0,20
Sufficiente	Sufficiente	0,30
Più che sufficiente	Più che sufficiente	0,40
Discreta	Discreta	0,50
Buono	Buono	0,60
Molto Buono	Molto buono	0,70
Distinto	Distinto	0,80
Ottimale	Ottima	0,90
Massima	Eccellente	1,00

Quesito n. 1: In riferimento alla gara in oggetto si chiede se sia possibile partecipare per un’unica unità di progetto (25 posti), ai fini esclusivi dell’inserimento in graduatoria per eventuali ampliamenti futuri.

Risposta: non è possibile partecipare solo per le eventuali unità di offerta successive ai 50 posti messi a bando.

Quesito n. 2: Si legge a pag. 9 del Disciplinare che “Il concorrente può produrre il DGUE...” E’ pertanto da intendersi che è sufficiente presentare la domanda

utilizzando il modello 1 allegato al Disciplinare e che non è necessario produrre il DGUE?

Se invece si volesse produrre il DGUE è indispensabile produrre anche il modello 1 o sono alternativi?

Risposta: è sufficiente presentare la domanda utilizzando il modello 1 allegato al Disciplinare.

Volendo produrre solo il DGUE, questo dovrà essere reso esclusivamente in forma elettronica su supporto informatico e completo delle dichiarazioni integrative.

Quesito n. 3: alla lettera U delle dichiarazioni dell'istanza di ammissione "Modello 1" si dovrebbe dichiarare di essersi recati sul posto dove deve eseguirsi il servizio. Ma non è specifica dov'è il posto. E' un refuso? In caso contrario si possono avere indicazioni.

Risposta: Con dichiarazione alla lettera u) il concorrente dichiara di essere edotto del luogo/ambito urbano dove deve essere prestato il servizio in appalto.

Quesito n. 4: con riferimento alla procedura aperta "per l'individuazione di un soggetto attuatore SPRAR CIG 752168961E" siamo a porre un quesito in merito a quanto indicato al punto 8.2 REQUISITI DI IDONEITA' *Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 comma 3 del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*

e successivamente al punto 8.5

...Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.2 deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande. ...

si chiedono chiarimenti sull'indicato criterio di idoneità che parrebbe escludere tutti gli enti che per loro natura non devono essere iscritte al registro della Camera di Commercio.

Risposta: Con riferimento al punto 8.2 del disciplinare si precisa che i soggetti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese, è sufficiente che presentino l'iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) unitamente all'atto costitutivo e allo statuto dell'associazione dai quali risulti l'affinità tra il servizio oggetto dell'appalto e quelli che l'ente/associazione può svolgere.

Quesito n. 5: In merito al punto 8.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE nel quale viene indicato che l'operatore economico (8.1) deve possedere una "esecuzione negli ultimi 5 anni di almeno un servizio analogo a presa in carico di richiedenti protezione/titolari di protezione internazionale della durata pluriennale e consecutiva di almeno 24 mesi calcolati con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte" pongo il seguente quesito:

La nostra cooperativa è stata costituita nel corso dei primi mesi del 2017 esclusivamente da operatori già impegnati stabilmente e consecutivamente nel settore dell'accoglienza richiedenti protezione/titolari di protezione internazionale proprio al fine di garantire una qualità alta del servizio e focalizzata su accoglienza, integrazione, avviamento all'autonomia. Tutti i membri del CDA, che rappresentano quindi legalmente la cooperativa, e gli operatori impiegati, hanno una esperienza pluriennale e consecutiva di almeno 24 mesi nel servizio della presa in carico di richiedenti protezione/titolari di protezione internazionale (o analogo). Analogo requisito è stato soddisfatto nei confronti del Bando della Prefettura a cui in sede di gara sono stati allegati i CV dettagliati degli amministratori ed operatori.

Viceversa sono diversi gli operatori economici formalmente costituiti operanti da più di 24 mesi, ma con un turnover di operatori e amministratori molto alto al fine di diminuire i costi (anche di personale) e che quindi non possono soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto in quanto non realmente posseduto.

E' possibile quindi che il requisito 8.4 faccia riferimento alla capacità tecnica e professionale, pluriennale e consecutiva di almeno 24 mesi, che il "soggetto economico" possiede attraverso i suoi amministratori ed operatori?

Risposta: No, come previsto dal disciplinare di gara il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto dall'operatore economico che partecipa alla procedura di gara.

Quesito n. 6: a pag. 7 e seguenti del Capitolato si parla del personale impiegato e delle competenze specifiche come da Manuale Operativo. Non ci è chiaro se vanno indicate le ore settimanali di ogni singola figura del personale. Oppure se basta solo indicare la lista dei nominativi del personale con il CV allegato e il ruolo ricoperto.

Risposta: in sede di offerta vanno indicate, oltre alle figure professionali, anche il monte ore settimanale di ciascuna figura impiegata nell'equipe.

Quesito n. 7: al fine di redigere un'offerta tecnica più dettagliata, chiediamo se è possibile (come per altri Bandi SPRAR) avere copia del Piano Finanziario Preventivo (PFP) allegato alla domanda di prosecuzione 2018-2020, approvato dal Ministero dell'Interno con decreto n. 20458 del 28.12.17.

Risposta: il Piano Finanziario Preventivo (PFP), allegato alla domanda di prosecuzione 2018-2020 ed approvato dal Ministero dell'Interno con decreto n. 20458 del 28.12.17, è già stato oggetto di richiesta di variazione ai sensi dell'art. 22, comma 4, delle Linee guida allegate al DM 10.08.106, come indicato all'art. 6 del capitolato. Il Ministero dell'Interno ha già comunicato il nulla osta alla rimodulazione del PFP, da presentare entro il 30.11.2018 come da disposizioni vigenti, per un costo totale annuo del progetto di € 804.825,00, di cui € 764.584,00 di contributo ministeriale e € 40.241,00 di cofinanziamento.

Conseguentemente il PFP allegato alla domanda di prosecuzione non è stato

inserito tra i documenti di gara, trattandosi di un piano finanziario non più attuale a seguito della variazione sopracitata.

All'art. 7 del capitolato, ove si descrivono i servizi richiesti, sono tuttavia indicati i valori stimati delle singole macro voci del PFP (per un periodo di affidamento di 28 mesi), già aggiornati con le variazioni autorizzate e sono altresì indicati i valori relativi alla quota di contributo non oggetto di affidamento in quanto relativi a spese sostenute direttamente dal Comune di Vicenza sulle voci P5 e A4. Si precisa, inoltre, che all'art. 6 è indicato in € 18.737,29 il valore del cofinanziamento SU BASE ANNUA a carico dell'ente attuatore, che è stato conteggiato per € 13.025,60 alla voce P1 e per € 5.711,69 alla voce P7. Sempre relativamente alla voce P, di cui all'art. 7 lett. d), si specifica che il confinamento obbligatorio a carico del Comune di Vicenza (per un periodo di 28 mesi) è stato conteggiato per € 25.292,28 alla voce P5 e per € 24.883,04 alla voce P7.

Rimane comunque salva la facoltà di procedere ad una diversa allocazione delle voci di spesa, anche a seguito di confronto con l'ente attuatore aggiudicatario, entro il 30 novembre di ogni anno con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni SPRAR (manuali, circolari, ..).

Quesito n. 8: L'operatore legale, lo psicologo di progetto e i mediatori culturali sono da considerarsi personale stabilmente impiegato (e quindi rientrante nella voce P) o sono esclusivamente figure previste nella voce C. "Servizi di tutela"? Scusandoci per l'insistenza, richiediamo comunque il Piano Finanziario Preventivo, anche se da rimodulare, per avere idea dello scheletro finanziario del progetto.

Risposta: L'operatore legale e lo psicologo sono inseriti nella voce P del PFP, mentre i mediatori culturali sono inseriti nella voce S2 del PFP.

Come già precisato nel capitolato e nelle faq pubblicate il PFP approvato con decreto del Ministero dell'Interno n. 20458 del 28.12.2017 è stato oggetto di richiesta di variazione per la rimodulazione del quoziente del personale impiegato nel progetto (voce P), che passa da 3,77 a 2,67. Per maggior comprensione si pubblica alla pagina del sito:

- PFP di cui al DM sopracitato presentato in sede di domanda di prosecuzione del progetto;
- PFP elaborato dal Comune sulla base della richiesta di variazione presentata e autorizzata, le cui macro voci sono riportate nel capitolato, all'art. 7.

Quesito n. 9: con la presente chiediamo di poter avere informazioni rispetto a compiti e ruoli nel progetto del personale messo a disposizione del Comune di Vicenza (nello specifico voce P5 e voce P7).

Risposta: Il personale messo a disposizione dal Comune ed indicato nel PFP nelle voci P5 e P7 svolge, a titolo indicativo, le seguenti funzioni:

P5 (assistente sociale)

- sostiene i processi di inserimento sociale con particolare attenzione ai minori e alle

persone con fragilità;

- cura i rapporti con i servizi sociali territoriali del Comune per l'eventuale presa in carico di soggetti in uscita dal progetto;

- consulenza sociale e accompagnamento delle persone ai fini dell'inclusione sociale e dell'accesso a risorse/servizi del territorio;

- informazione su possibilità di accesso a benefici sociali.

P7 (personale direttivo e amministrativo)

- responsabile del progetto

- referente di rendicontazione (SAL, rimodulazione PFP e rendicontazione finale)

- gestisce il rapporto contrattuale con l'ente gestore

- gestisce la contabilità del finanziamento, sia in relazione all'entrata che alla verifica delle spese ai fini delle liquidazioni all'ente attuatore